

c) adozione di un programma per il miglioramento del servizio di trasporto merci su ferrovia, per l'abbattimento dei tempi di percorrenza e per l'estensione dell'utilizzo del sistema di trasporto combinato.

11. 01. (ex 8. 01). Lion, Realacci.

(A.C. 2032 - Sezione 6)

**ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 19.

(Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali).

1. All'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti, entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge »;

b) i commi quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:

« Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari

condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento di pubblica utilità, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto con il limite inderogabile di 50 metri dal centro abitato, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici.

La riduzione di cui al quinto comma si applica, con identica procedura, per la realizzazione di parchi, giardini o parcheggi pubblici.

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente ».

2. All'articolo 57 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, i commi 3 e 4 sono abrogati.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.

(Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali).

Sopprimerlo.

19. 1. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: e ampliare quelli preesistenti.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), secondo capoverso:

sostituire le parole: pubblica utilità con la seguente: urbanistico;

sostituire le parole: con il limite inderogabile di 50 metri con le seguenti: tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente:

La riduzione di cui sopra si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, di giardini ed annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge n. 457 del 1978.

19. 20. *(Nuova formulazione)* Il Governo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, alinea, sostituire le parole: 50 metri con le seguenti: 100 metri.

19. 3. Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, lettera a), dopo le parole: per particolari condizioni locali aggiungere le seguenti: adeguatamente motivate.

19. 4. Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, lettera b), sopprimere le parole da: da strade pubbliche fino a: ai sensi della legislazione vigente, o.

19. 5. Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, lettera b), secondo capoverso, sostituire le parole: di pubblica utilità con la seguente: urbanistico.

19. 10. Le Commissioni.

Al comma 1, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: ragioni igienico-sanitarie aggiungere le seguenti: e in presenza di esigenze pubbliche adeguatamente motivate, .

19. 6. Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, lettera b), secondo capoverso, sostituire le parole: 50 metri con le seguenti: 100 metri.

19. 2. Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, lettera b), secondo capoverso, sopprimere le parole da: , autorizzando l'ampliamento fino alla fine del capoverso.

19. 7. Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, lettera b), quarto capoverso, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: quattro mesi.

19. 8. Parolo, Guido Dussin.

Al comma 1, lettera b), quarto capoverso, sostituire le parole: dalla richiesta con le seguenti: dal ricevimento della richiesta.

19. 9. Iannuzzi, Realacci.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis. (Modifiche all'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179) - 1. All'articolo 18, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento » e le parole da: « a maggioranza » fino a: « dei soci iscritti » sono sostituite dalle seguenti: « dal consiglio di amministrazione ed approvata nei successivi centoventi giorni con una doppia votazione, a maggioranza dei due terzi, dell'assemblea ordinaria regolarmente costituita da tenersi a distanza di almeno sessanta giorni l'una dall'altra. »

b) alla lettera g), le parole da: « per le cooperative a proprietà indivisa » fino a: « di presentazione del piano » sono soppresse.

19. 01. Le Commissioni.

(Approvato)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis. (Disposizioni in materia di riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) - 1. Il comma 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica si interpreta nel senso che gli assegnatari di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, che abbiano i requisiti di reddito previsti dalla normativa vigente, spetta in ogni caso il diritto di riscatto per l'acquisto degli stessi con determinazione del prezzo di cessione pari al 50 per cento del costo di costruzione, ancorché non espressamente indicato nell'originario atto di assegnazione.

19. 02. Le Commissioni.

(Approvato)

(A.C. 2032 - Sezione 7)

**ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 25.

(Programma di ricerca in materia di cabotaggio e navigazione a corto raggio).

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (Cetena) di Genova, un contributo sulle spese sostenute per uno specifico programma straordinario di ricerca, da condurre congiuntamente con il Consorzio Confitarma-Fedarlinea per la ricerca (Cofir) di Genova e da completare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo sviluppo del cabotaggio marittimo, delle autostrade del mare e della navigazione a corto raggio.

2. Per l'approvazione del programma di ricerca di cui al comma 1, nonché per la determinazione e corresponsione del relativo contributo, si applica l'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, tenendo altresì conto delle attività di ricerca nelle discipline scientifico-economiche di potenziale interesse per la navigazione marittima e fluviale.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(A.C. 2032 - Sezione 8)**ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 26.**

*(Ammodernamento
infrastrutture portuali).*

1. Il termine di adozione del regolamento di cui all'articolo 100 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è prorogato al 30 giugno 2002.

2. Al fine del proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000 di euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare.

3. Il sistema informativo del demanio marittimo può essere sottoposto a particolari procedure per assicurare la sicurezza dei dati.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 98.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL DI-
SEGNO DI LEGGE****ART. 26.**

(Ammodernamento infrastrutture portuali).

Al comma 2, dopo le parole: 1998, n. 413, aggiungere le seguenti: e di quelle individuate dall'articolo 1, comma 4, lettera d), della legge 9 dicembre 1998, n.426.

26. 50. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere le parole da: , quale concorso fino alla fine del comma.

26. 4. (ex 17. 5.) Duca, Vigni, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, sostituire le parole da: , quale concorso fino alla fine del comma con le seguenti: . Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le suddette risorse sono ripartite ed assegnate ai soggetti attuatori di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 2 maggio 2001, a copertura degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti attuatori sono autorizzati ad effettuare.

26. 2. (ex 17. 4.) Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, sostituire le parole: quale concorso dello Stato agli con le seguenti: a copertura degli

26. 3. (ex 17. 6.) Duca, Vigni, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, sostituire le parole da: che i soggetti individuati fino alla fine del comma con le seguenti: contratti dalle autorità portuali e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione del predetto programma.

26. 6. (ex 17. 8.) Duca, Vigni, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Lusetti, Di Gioia.

Al comma 2, sostituire le parole da: che i soggetti fino alla fine del comma con le seguenti: ; dette risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

26. 5. (ex 17. 7) Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

SUBEMENDAMENTI

ALL'EMENDAMENTO 26. 1. DEL GOVERNO

All'emendamento 26. 1. del Governo, dopo le parole: 5 febbraio 1992, n.177, aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 6,

0. 26. 1. 1. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Realacci.

All'emendamento 26. 1. del Governo, dopo le parole: demanio marittimo, aggiungere le seguenti: lacuale,.

0. 26. 1. 2. (Testo così modificato nel corso della seduta) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Realacci.

(Approvato)

All'emendamento 26. 1. del Governo, dopo le parole: regolare concessione aggiungere le seguenti: urbanistica e di con-

formi pareri delle competenti autorità idrauliche.

0. 26. 1. 3. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Realacci.

All'emendamento 26. 1. del Governo, dopo le parole: regolare concessione aggiungere le seguenti: urbanistica ed edilizia.

0. 26. 1. 6. Parolo, Gibelli, Guido Dussin, Caparini.

(Approvato)

All'emendamento 26. 1. del Governo, dopo le parole: urbanizzazione e di costruzione aggiungere le seguenti: realizzate in conformità alle medesime concessioni.

0. 26. 1. 4. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Realacci.

All'emendamento 26. 1. del Governo, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il trasferimento delle aree da parte dei comuni ai privati possessori delle aree medesime, secondo le procedure previste dalla citata legge n. 177 del 1992, è autorizzato esclusivamente nei casi in cui, con motivata delibera dell'amministrazione comunale, si dichiara cessato il pubblico interesse sulle aree stesse, previo deposito di un avviso nella segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi. Nei trenta giorni successivi possono essere presentate osservazioni od opposizioni, sulle quali si esprime il comune contestualmente all'approvazione della delibera.

0. 26. 1. 5. (Testo così modificato nel corso della seduta) Parolo, Gibelli, Guido Dussin, Caparini.

(Approvato)

All'emendamento 26. 1. del Governo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il prezzo del trasferimento delle aree da parte dei comuni ai privati possessori delle

aree medesime è determinato secondo le procedure dell'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 177 del 1992 per le aree su cui siano state eseguite opere di pubblica utilità ovvero sulla base dei prezzi di mercato per le aree su cui siano state eseguite opere di interesse privato.

0. 26. 1. 7. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Parolo, Gibelli, Guido Dussin, Caparini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.177, concernente il trasferimento di beni demaniali al patrimonio disponibile dei comuni, si applicano per l'intero territorio nazionale limitatamente alle aree demaniali non destinate all'esercizio della funzione pubblica, e comunque ad esclusione del demanio marittimo, su cui siano state eseguite, a seguito di regolare concessione, opere di urbanizzazione e di costruzione, in epoca anteriore al 31 dicembre 1990.

26. 1. Governo.

(Approvato)

(A.C. 2032 – Sezione 9)

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 27.

(Disposizioni sugli interporti).

1. Il termine della delega di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, per il completamento della rete interportuale nazionale è prorogato al 31 dicembre 2002.

2. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

«*e*) includere nell'ambito degli interventi da ammettere a finanziamento i centri merci, i magazzini generali e le

piattaforme logistiche, compresi quelli multimodali, i terminali intermodali nonché quelli dedicati al transito ed allo stoccaggio delle merci pericolose, e, ove necessario, completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento;».

3. L'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, è da intendere nel senso che sono ricomprese nel settore dei trasporti le opere funzionali alla realizzazione dei sistemi di trasporto, quali strutture finalizzate all'intermodalità, alla realizzazione di parcheggi e ad ogni altra attività volta a rendere funzionali i collegamenti tra le reti infrastrutturali, anche in concessione, e la viabilità ordinaria.

4. Alle attività di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; ogni disposizione incompatibile è abrogata.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27.

(Disposizioni sugli interporti).

Sopprimere il comma 2.

* **27. 1.** (ex * 18. 1.) Marcora, Santagata, Realacci.

Sopprimere il comma 2.

* **27. 10.** (ex * 18. 2.) Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Reduzzi.

Sopprimere il comma 2.

* **27. 8.** (ex * 18. 3.) Duca, Vigni, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

« e) completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento e, ove necessario, includere nell'ambito degli interventi da ammettere al finanziamento altro tipo di piattaforme logistiche raccordate con la rete ferroviaria e, comunque, rispondenti alle esigenze di incremento dell'intermodalità ».

**** 27. 2.** (ex 18. 6.) Duca, Vigni, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

« e) completare funzionalmente gli interporti già ammessi al finanziamento e, ove necessario, includere nell'ambito degli interventi da ammettere a finanziamento altro tipo di piattaforme logistiche raccordate con la rete ferroviaria e, comunque, rispondenti alle esigenze di incremento dell'intermodalità ».

**** 27. 11.** (ex 18. 4.) Pasetto, Lusetti.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

« e) completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento e, ove necessario, includere nell'ambito degli interventi da ammettere a finanziamento altro tipo di piattaforme logistiche purché funzionalmente correlate al sistema degli interporti ».

27. 12. (ex 18. 7.) Duca, Vigni, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: i magazzini generali e.

27. 3. Lion.

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: stoccaggio con le seguenti: stazionamento, per un periodo non superiore a trenta giorni,.

27. 5. Gibelli, Caparini.

(Approvato)

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: stoccaggio con la seguente: stazionamento.

27. 4. Gibelli, Caparini.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. L'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, è da intendersi nel senso che sono ricomprese nel settore dei trasporti le opere strettamente funzionali alla realizzazione dei sistemi trasportistici, quali le strutture finalizzate all'intermodalità.

27. 20. Le Commissioni.

(Approvato)

(A.C. 2032 – Sezione 10)

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 28.

(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci).

1. Per l'anno 2001, l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformità all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina della modalità della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pub-

blico per l'anno 2001, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società Trenitalia spa alle singole scadenze, le somme spettanti.

2. Per i servizi di trasporto ferroviario viaggiatori di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento al trasporto passeggeri notturno e fatti salvi gli obblighi di servizio pubblico consistenti in agevolazioni tariffarie che saranno disciplinati con il regolamento di cui al comma 4, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre condizioni di concorrenzialità dei servizi stessi, ad avviare procedure concorsuali per la scelta delle imprese ferroviarie per l'erogazione del servizio sulla base dei principi stabiliti con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.

3. Fino alla definitiva individuazione dei servizi di cui al comma 2 ed all'espletamento delle procedure di cui al medesimo comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, al fine di garantire la continuità del servizio e tenuto conto degli attuali assetti del mercato, con contratto di servizio, da stipulare con la società Trenitalia spa sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi oneri a carico dello Stato, nonché le compensazioni spettanti alla medesima società in ragione degli obblighi di servizio previsti dalle norme vigenti.

4. Nel quadro della liberalizzazione del trasporto ferroviario il Governo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli interventi di cui al comma 5 del presente articolo, nonché la materia relativa all'incentivazione del trasporto merci su ferrovia e a criteri e modalità per l'erogazione della connessa contri-

buzione pubblica. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili.

5. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo denominato « Fondo da ripartire fra le imprese ferroviarie in relazione alla contribuzione al trasporto merci », per il quale sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l'anno 2002, di 5.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 13.000.000 di euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare.

6. A valere sul fondo di cui al comma 5, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare incarichi di studio e di consulenza per elaborare studi di settore a supporto della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dal presente articolo e per l'assistenza tecnica per la gestione delle relative procedure.

7. Il comma 2 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato. Le infrastrutture ferroviarie per le quali risultino stipulati gli accordi nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, previa integrazione degli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e ratificati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000, sono trasferite alle regioni territorialmente competenti, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997. Alla realizzazione degli interventi funzionali al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie delle linee Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara, coerentemente ai programmi di utilizzo delle risorse nell'ambito di itinerari di rilievo nazionale ed interna-

zionale, si provvederà attraverso una intesa generale quadro, con la quale saranno individuate le risorse necessarie.

8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 14.500.000 euro per l'anno 2002, 19.500.000 euro per l'anno 2003 e 32.500.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 28.

(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:

4-bis. Alle imprese ferroviarie ed agli operatori di settore che si impegnano contrattualmente con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a realizzare o a far realizzare in un quantitativo minimo annuo treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, è riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2002-2004 nell'ambito dei fondi di cui ai capitoli 1539 e 1543 dell'unità previsionale di base 3.1.2.12 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per trasporto combinato si intende il trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra

parte per ferrovia o per mare. Per trasporto ferroviario di merci pericolose, anche in carri tradizionali, si intende il trasporto di merci classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose-RID.

4-ter. Le dichiarazioni di conformità, rilasciate dai costruttori di veicoli ai sensi dell'articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette all'imposta di bollo in misura fissa a decorrere dal 1° giugno 2002.

4-quater. Le risorse derivanti dall'applicazione del comma 5-ter sono destinate al finanziamento degli oneri contributivi di cui al comma 4-bis.

28. 12. Il Governo.

Al comma 5, dopo le parole: imprese ferroviarie aggiungere le seguenti: e gli operatori di settore.

28. 11. Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. *(Interventi tratta ferroviaria Battipaglia-Lagonegro)* – 1. Nel triennio 2002-2004 sono stanziati 5 milioni di euro, per ciascun anno, per l'ammodernamento della tratta ferroviaria Battipaglia-Lagonegro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

28. 01. (ex 19. 05). Luongo, Lettieri, Molinari, Adduce, Potenza, Iannuzzi.

(A.C. 2032 – Sezione 11)**ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 29.***(Realizzazione del piano triennale
per l'informatica).*

1. Nell'ambito delle risorse disponibili in bilancio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare per il settore informatico contratti di prestazione d'opera ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile o contratti di collaborazione a tempo determinato.

2. Per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.728.000 euro per l'anno 2002, di 6.229.000 euro per l'anno 2003 e di 18.228.000 euro per l'anno 2004.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.728.000 euro per l'anno 2002, 11.957.000 euro per l'anno 2003 e 30.185.000 euro per l'anno 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. È facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concedere a soggetti pubblici o privati l'accesso, a titolo oneroso, alla consultazione delle banche dati, alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati dei sistemi informativi e statistici del Ministero. Le modalità ed i corrispettivi per l'accesso da parte dei soggetti di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I corrispettivi di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per far fronte agli oneri derivanti dalla gestione dei sistemi informativi e statistici, nonché dalla formazione e dall'attuazione del piano informativo e statistico.

**SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO
29 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 29.***(Realizzazione del piano triennale per l'informatica).***SUBEMENDAMENTI****ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 29. 01 DEL GOVERNO**

All'articolo aggiuntivo 29. 01. del Governo, comma 1, dopo le parole: lavori di costruzione aggiungere le seguenti: e di manutenzione straordinaria.

0. 29. 01. 1. Le Commissioni.**(Approvato)**

All'articolo aggiuntivo 29. 01. del Governo, comma 1, sopprimere le parole: , ove possibile,

0. 29. 01. 2. Le Commissioni.**(Approvato)**

All'articolo aggiuntivo 29. 01. del Governo, comma 1, dopo le parole: cavi di telecomunicazione aggiungere le seguenti: e di altre infrastrutture digitali.

0. 29. 01. 3. Le Commissioni.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 29. 01. del Governo, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale devono essere parimenti previsti cave di multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguate dimensioni per rendere agevoli i collegamenti delle singole unità immobiliari.

0. 29. 01. 4. Le Commissioni.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 29.01 del Governo, aggiungere, infine, il seguente comma:

9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 29. 01. 5. Le Commissioni.

(Approvato)

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni). — 1. I lavori di costruzione di strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o di altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario, agli enti locali e agli altri enti pubblici, anche a struttura societaria, la cui esecuzione comporta lavori di trincea o comunque di scavo del sottosuolo, devono comprendere, ove possibile, cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il

passaggio di cavi di telecomunicazioni, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di realizzazione di beni immobili appartenenti alle aziende speciali e consorzi di cui agli articoli 2, 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché alle società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115, 116 e 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Gli organismi di telecomunicazioni, titolari di licenze individuali ai sensi della normativa di settore vigente, utilizzano i cavedi o i cavidotti di cui al comma 1 senza oneri, anche economici e finanziari, per il soggetto proprietario e sostenendo le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione.

4. I soggetti proprietari sono tenuti ad offrire l'accesso ai cavedi o ai cavidotti, sino al limite della capacità di contenimento, con modalità eque e non discriminatorie a tutti i soggetti titolari di licenze individuali rilasciate ai sensi della normativa di settore vigente. Il corrispettivo complessivamente richiesto ai titolari di licenze individuali per l'accesso ai cavedi o ai cavidotti deve essere commisurato alle spese aggiuntive sostenute dal soggetto proprietario per la realizzazione dei cavidotti. Detto corrispettivo, comunque, deve essere tale da non determinare oneri aggiuntivi a carico dei soggetti proprietari.

5. La concessione, anche in condivisione, dei diritti di passaggio per l'installazione e l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni nei beni immobili di cui ai commi 1 e 2 avviene nel rispetto della normativa di settore vigente.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali, ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, nei confronti dell'attività legislativa delle regioni a statuto ordinario.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

8. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni ».

29. 01. (vedi 20. 0100.) Governo.

(Approvato)

(A.C. 2032 – Sezione 12)

**ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 30.

(Ulteriori disposizioni per la ricostruzione nei territori di Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 1997).

1. Il termine per l'occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni indicato all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è prorogabile una sola volta per ulteriori tre anni.

2. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono assistite da privilegio speciale e immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile.

3. All'articolo 4, comma 4, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non costituisce causa di decadenza l'alienazione

dell'immobile, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, a fondazioni o a società a partecipazione pubblica, a condizione che l'immobile venga destinato a pubblici servizi o a scopi di pubblica utilità ».

(A.C. 2032 – Sezione 13)

**ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 31.

(Modifiche all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

1. All'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. L'azionista privato, qualora sia in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici, può eseguire i lavori di competenza della società nei limiti della propria qualificazione. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con delibera del consiglio comunale. L'individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche

per gli immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di proprietà degli enti locali interessati dall'intervento possono essere conferiti alla società anche a titolo di concessione».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 31.

(Modifiche all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Sopprimerlo.

31. 2. Lion.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, dopo le parole: nei limiti della propria qualificazione aggiungere le seguenti: , purché sia stato scelto con procedura ad evidenza pubblica, sulla base di progetti definitivi regolarmente approvati e già menzionati all'interno dell'oggetto sociale della società di trasformazione urbana.

31. 1. Mantini, Realacci.

(A.C. 2032 – Sezione 14)

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 32.

(Variazioni di bilancio).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 32.

(Variazioni di bilancio).

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis. (Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province di Trento e Bolzano). – 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

** 32. 01. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collé, Boato.*

(Approvato)

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis. (Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano). – 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

** 32. 02. Olivieri.*

(Approvato)

(A.C. 2032 – Sezione 15)**ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 24.**

(Benefici per le imprese armatoriali che esercitano il cabotaggio).

1. All'articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'ultimo periodo è soppresso.

2. A decorrere dall'anno 2002 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 8.000.000 di euro quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie a favore delle imprese armatoriali che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno attività di cabotaggio, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce le modalità e i termini di applicazione del presente articolo.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: « diretto verso un altro Stato » sono inserite le seguenti: « , se si osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di

cabotaggio nel limite massimo di quattro viaggi mensili, se osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) ».

5. All'articolo 5, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 51, le parole: « da lire 2 milioni a lire 12 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da 1.033 euro a 6.197 euro » e le parole: « lire 5 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 2,58 euro ».

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL DI-
SEGNO DI LEGGE****ART. 24.**

(Benefici per le imprese armatoriali che esercitano il cabotaggio).

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 24. 5.

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: comprese le navi di proprietà dello Stato e di imprese che hanno in vigore con esso conversione o contratti di servizio.

0. 24. 5. 1. Ruzzante.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Al fine di accelerare l'eliminazione di naviglio cisterniero vetusto per una migliore tutela dell'ambiente marino, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 marzo 2001, n. 51, è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 6.700.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 6.700.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

0. 24. 5. 2. Ruzzante.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. I benefici di cui all'articolo 52, comma 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono estesi dal 43 per cento all'80 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 15.000.000 di euro per l'anno 2002 si provvede per l'anno 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

24. 5. Il Governo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Al fine di accelerare l'eliminazione di naviglio cisterniero vetusto per una migliore tutela dell'ambiente marino, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 marzo 2001, n. 51, è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 6.700.000 euro a decorrere dall'anno 2002; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base di conto capitale cap. 9001 «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e

delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

24. 4. (ex 16. 9) Duca, Vigni, Pasetto, Lusetti, Di Gioia, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

(A.C. 2032 - Sezione 16)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato il forte impatto ambientale che avrà la realizzazione del collegamento ferroviario ad alta velocità Torino-Lione,

impegna il Governo

a destinare una quota adeguata dei finanziamenti relativi all'opera predetta al ripristino dell'ambiente dei territori attraversati dalla predetta linea in ambito nazionale.

9/2032/1. Osvaldo Napoli.

La Camera,

premesso che:

il potenziamento delle infrastrutture, con particolare riguardo alla rete stradale ed autostradale, rientra tra le priorità strategiche del Governo, come più volte dichiarato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di favorire lo sviluppo economico e aumentare il grado di sicurezza dei cittadini;

anni di incuria hanno reso molti tratti della rete stradale italiana del tutto inadatti alle esigenze di un'economia moderna;

in questo ambito un esempio particolarmente significativo è rappresentato

dalla strada che collega Grosseto a Siena. Il notevole flusso turistico e le esigenze della moderna economia hanno reso del tutto inadeguata questa importante arteria, attualmente una stretta ed insicura strada che necessita di un urgente progetto di rifacimento e potenziamento anche al fine di aumentarne la sicurezza. Siffatta opera trovasi già inserita nella delibera CIPE del 21 dicembre 2001, inclusiva di tutte le opere ricomprese nella cosiddetta legge obiettivo, avente ad oggetto le infrastrutture varie la cui realizzazione e/o ammodernamento sono ritenuti di primaria importanza nazionale. Peraltro la gravità della situazione afferente il predetto tratto della E 278 induce a ritenere indispensabile un immediato intervento a riguardo senza ulteriori ritardi,

impegna il Governo

a prendere in seria considerazione la necessità ed opportunità di reinserire il progetto di raddoppio della Grosseto-Siena nel gruppo di opere da realizzare con urgenza.

9/2032/2. Luigi Martini, Migliori.

La Camera,

premessi che:

l'area portuale di Gioia Tauro rappresenta, in considerazione del traffico navale, il principale scalo del mediterraneo per *containers*;

l'area rappresenta un'occasione unica di rilancio territoriale per la Calabria per lo sviluppo complessivo del tessuto socio-economico regionale;

è necessario potenziare il livello infrastrutturale stradale e ferroviario privilegiando l'aspetto della intermodalità finalizzato alla capacità di attrarre nuovi investimenti e l'insediamento di nuove iniziative economiche favorendo la delocalizzazione di attività produttive;

l'autorità portuale di Gioia Tauro si è pronunciata per l'istituzione di una zona franca delle aree di Gioia Tauro, San

Ferdinando e Rosarno al fine di mantenere i livelli raggiunti di movimentazione e conseguentemente di mantenere e potenziare i livelli occupazionali di una zona ad alto tasso di disoccupazione:

impegna il Governo

ad adempiere a tutti gli atti, in obbligo agli adempimenti previsti dalle normative nazionali e comunitarie, affinché possa essere localizzata ed istituita la zona franca nell'area di Gioia Tauro, San Ferdinando e Rosarno.

9/2032/3. Meduri, Minniti, Bova, Mancini.

La Camera,

considerato che:

il completamento e l'ammodernamento della strada E 78 Grosseto-Fano costituisce un obiettivo di valore strategico per la rete della grande viabilità nazionale;

tale opera era considerata dal precedente Governo tra le 18 opere prioritarie sul piano nazionale, e ciò ha consentito negli ultimi anni di finanziare ed avviare una parte significativa dei lavori;

in seguito alle scelte della legge-obiettivo la Grosseto-Fano risulta invece ora compresa solo nel lunghissimo elenco di opere della delibera CIPE, ma non tra le 19 grandi opere strategiche indicate più volte dal Ministro Lunardi come effettivamente prioritarie;

ciò renderebbe difficile procedere con celerità nel finanziamento e nella realizzazione dei lavori ancora necessari per il completamento dell'opera;

impegna il Governo

a rivedere le proprie scelte inserendo la E 78 Grosseto-Fano nell'elenco ristretto ed effettivamente prioritario delle 20 grandi opere strategiche.

9/2032/4. Vigni, Franci, Gasperoni, Abbondanzieri, Mussi, Filippeschi, Chiti, Lusetti, Bindi, Bimbi, Agostini, Galeazzi, Paola Mariani, Bellillo, Armando Cossutta.